

CONVENZIONE CON GLI ENTI FINANZIATI NEL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA
2015/2017

D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie del presente documento:

la **Regione Abruzzo**, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 - L'Aquila – (C.F. n. 80003170661), nella persona del Dott. Silvano Binchi, quale Dirigente pro tempore del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto), che la rappresenta;

e l'**Amministrazione COMUNALE di CASTELLALTO (TE)** (C.F. 80004770675), con sede in CASTELLALTO (Prov.TE), in Via Madonna degli Angeli, 21 nella persona del sig. VINCENZO DI MARCO – Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente di cui sopra, per l'attuazione del progetto di €. 912.360,00 per lavori di "Costruzione di una nuova Palestra a servizio del Polo scolastico in località Castenuovo Vomano - Scuola Secondaria di 1° grado", per il quale è stato assegnato il contributo di €. 612.360,00 a valere sui finanziamenti messi a disposizione in base al D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013.

VISTO

- il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- in particolare l'art. 10 del citato D.L. n. 104/2013, convertito nella L. n. 128/2013, il quale prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientemente energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a stipulare mutui trentennali, con oneri a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- il decreto del MEF, di concerto con il MIUR ed il MIT 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 51 del 3 marzo 2015, con il quale vengono stabiliti in attuazione del citato art. 10 D.L. n. 104/2013 l'oggetto del finanziamento, la natura e i criteri per la definizione dei piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche;
- la DGR n. 728 del 11/11/2014 (BURA n. 50 Ord. del 17.12.2014) di approvazione dell'avviso pubblico per la formulazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di edilizia scolastica per l'Abruzzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, e del citato Decreto interministeriale 23 gennaio 2015;
- il decreto del MIUR 16.3.2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- il decreto del MEF, di concerto con il MIUR e con il MIT 27 aprile 2015 con cui venne prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle Regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il MIUR, sulla base dei piani triennali regionali, doveva predisporre un'unica programmazione nazionale;
- la DGR n. 307 del 29/04/2015, con la quale sono state approvate le graduatorie provinciali per la formazione del Piano regionale triennale e dei Piani annuali di edilizia scolastica per l'Abruzzo;
- la successiva DGR n. 422 del 29/05/2015 con la quale dette graduatorie sono state rettificata a seguito delle osservazioni di alcuni Enti;
- la determinazione dirigenziale n. DC31/15 del 04/06/2015 con cui sono stati individuati, nell'ambito delle graduatorie approvate, gli interventi finanziabili per l'annualità 2015 sulla base della previsione prudenziale di sviluppo del mutuo regionale da stipulare, comunicata dal MIUR per l'importo di € 26.230.303,00;
- il decreto del MIUR 29.05.2015, n. 322, con cui è stata predisposta la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al MIUR stesso;
- il decreto del MIUR, di concerto con il MEF ed il MIT 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo da parte delle Regioni di contributi pluriennali;

- il nulla osta concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai due schemi di contratto di mutuo e il parere circa il tasso di interesse massimo applicabile sui mutui, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, Prot: DT 86895 - 12/11/2015;
- il contratto di mutuo trentennale tra la Regione Abruzzo e la Cassa Depositi e Prestiti, su provvista della Banca Europea degli Investimenti, stipulato in data 30/12/2015, per € 26.230.303,00;
- la DGR n. 205 del 30/03/2016 e la DGR n. 222 del 28/04/2017, con le quali sono stati approvati l'aggiornamento del Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2015/2017 ed il Piano Annuale Regionale per il 2016 e 2017;
- la DGR n. 137 del 04/03/2016 e la successiva circolare RA 78910 del 13.04.2016, recante, tra l'altro una specifica sulla quantificazione delle spese tecniche inerenti i progetti finanziati;
- il decreto del MIUR, di concerto con il MEF ed il MIT del 6 giugno 2017, n. 390, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo, da parte delle Regioni, dei contributi pluriennali per gli interventi del Piano 2016;
- il contratto di mutuo trentennale tra Regione Abruzzo e Cassa Depositi e Prestiti, su provvista della Banca Europea degli Investimenti, stipulato, per la Regione Abruzzo, in data 22/12/2017, per € 6.318.886,44;
- il decreto del MIUR del 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo, da parte delle Regioni, delle economie derivanti dall'attuazione del Piano Bei 2015, assegnate agli enti locali inseriti nel Piano 2017, per € 5.798.947,38;

CONSIDERATO

- che la Regione Abruzzo con la firma del citato contratto di mutuo assume, in nome e per conto degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti, gli obblighi da esso derivanti;
- che gli Enti Locali beneficiari assumono a loro volta l'impegno al rispetto degli obblighi a proprio carico, mediante apposita convenzione con la Regione Abruzzo, da sottoscrivere digitalmente ed inviare via PEC all'indirizzo: dpc022@pec.regione.abruzzo.it;
- che la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Ente Beneficiario comporta il decadimento dal finanziamento, senza necessità di ulteriore comunicazione;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

CONVENGO

ARTICOLO 1

(Premesse e considerazioni)

Le premesse che precedono sono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

(Impegni e dichiarazioni)

Gli impegni di cui al presente Articolo 2, derivanti dal contratto sottoscritto dalla Regione Abruzzo con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 10 del DL n 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, resteranno in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla durata dell'ammortamento del mutuo.

Impegni dell'ente beneficiario:

L'ente beneficiario si impegna, a pena di decadenza dal finanziamento, a:

Impegni in relazione ai progetti:

- (a) realizzare il progetto integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto di Mutuo provvista BEI, come di volta in volta modificata con il consenso della BEI, e a completarlo entro la data ivi specificata;
- (b) tenere una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun progetto e garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- (c) destinare la somma assegnata come finanziamento esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- (d) consentire alle persone designate dall'Istituto Finanziatore ovvero da BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- (e) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per ciascun Progetto conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia, se applicabili, e secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;

- (f) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere, costituenti ciascun progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- (g) mantenere, la gestione ed il possesso delle strutture degli edifici costituenti il progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo, salvo richiesta di autorizzazione alla Regione che concede l'eventuale nulla osta previo accordo scritto dell'Istituto finanziatore o di BEI, fermo restando che l'Istituto finanziatore o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi dello statuto di quest'ultima o dell'art. 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- (h) mantenere in essere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun progetto;

Impegni in riferimento all'ambiente:

- (i) realizzare e gestire ciascun progetto in conformità alla normativa ambientale;
- (j) ottenere e mantenere le autorizzazioni ambientali per ciascun progetto;
- (k) adempiere a tali autorizzazioni ambientali;
- (l) realizzare e gestire ciascun progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente la Regione Abruzzo che riferisce all'Istituto finanziatore e alla BEI di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun progetto;
- (m) nei limiti consentiti dalla legge, informare la Regione Abruzzo dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario dell'Ente beneficiario, in connessione ad illeciti penali relativi al finanziamento o a ciascun progetto;
- (n) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario dell'Ente beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa al progetto;
- (o) informare prontamente la Regione Abruzzo di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione agli impegni indicati al presente paragrafo;
- (p) fare sì che tutti i contratti relativi al progetto, da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte della Regione, ai sensi delle direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili, includano le seguenti previsioni:
 - l'obbligo dell'appaltatore di informare tempestivamente l'Ente beneficiario in qualità di stazione appaltante, e/o la Regione Abruzzo, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, relativo ad illeciti penali connessi al progetto;
 - l'obbligo dell'appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al progetto;
 - il diritto dell'Istituto finanziatore e della BEI (o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'ente beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
- (q) comunicare alla Regione Abruzzo eventuali ed indispensabili modifiche al progetto iniziale da adottare nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del piano triennale regionale autorizzativo dell'intervento;
- (r) fornire alla Regione e al MIUR ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione del progetto, sia della documentazione che del sito, qualora richiesto;
- (s) l'ente beneficiario riconosce e accetta che la Cassa Depositi e Prestiti o la B.E.I. possano essere obbligate a comunicare le informazioni relative all'ente beneficiario stesso e al progetto ad ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

Impegni generali:

- 1) **Obblighi di legge:** l'ente beneficiario si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al progetto.
- 2) **Libri e registri:** l'ente beneficiario dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione al progetto, in conformità ai principi di contabilità pubblica.

- 3) **Visite:** verrà consentito e facilitato alle persone designate dalla Regione, dall'istituto finanziatore o dalla BEI, o dai ministeri, ciascuna a proprie spese, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel progetto e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.
- 4) **Osservanza del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/2001:** l'ente beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/2001, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati negli stessi.

ARTICOLO 3

(Informazioni e visite)

Informazioni concernenti i progetti

L'ente beneficiario si impegna, a pena di revoca del finanziamento:

- (a) a fornire alla Regione Abruzzo le seguenti informazioni relative al progetto nei tempi e secondo le modalità prescritte:
 - attestazione dell'ente beneficiario stesso, nell'ambito delle richieste di erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate, che tutte le informazioni relative al progetto siano state immesse nel sistema informativo di monitoraggio alla data delle suddette;
 - richieste di erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati di seguito;
 - ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del progetto, che l'istituto finanziatore e/o il MIUR potranno richiedere entro tempistiche ragionevoli;
 restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dall'ente beneficiario entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la BEI, l'istituto finanziatore, il MIUR potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese dell'ente locale, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;
- (b) a sottoporre prontamente alla Regione, che relazionerà al MIUR per l'approvazione, ogni sostanziale modificazione dei progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei piani regionali e nel sistema informatico di monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del progetto;
- (c) a informare prontamente la Regione Abruzzo:
 - I. di qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione al progetto nei confronti dell'ente beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi controversia ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro l'ente beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il progetto;
 - II. di qualsiasi fatto o evento di cui l'ente stesso abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del progetto;
 - III. nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni, di cui sia venuto a conoscenza; e che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione dell'autorità giudiziaria di illeciti penali relativi al progetto;
 - IV. dell'origine illecita, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento dei progetti;
 - V. di qualsiasi evento o circostanza di cui l'ente beneficiario sia stato informato o abbia conoscenza ai fini di cui all'art. 2.01(m);
 - VI. di qualsiasi inadempimento da parte dell'ente beneficiario di norme ambientali;
 - VII. di ogni sospensione, revoca o modifica di qualsiasi autorizzazione ambientale relativa a qualsivoglia progetto; nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, un'amministrazione o analoga pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione dell'ente beneficiario, sia in corso, imminente o pendente nei propri confronti ovvero dei membri dei propri organi di gestione in connessione ad illeciti penali relativi al progetto, ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione all'insorgere di tali questioni.

ARTICOLO 4

(Entità e quantificazione del finanziamento)

Il finanziamento concesso all'ente beneficiario per la realizzazione del progetto sopra specificato costituisce limite massimo di spesa a valere sul mutuo e verrà rideterminato, sulla base delle somme rendicontate e riconosciute ammissibili dalla Regione;

Le spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, vengono riconosciute nella misura massima del 7% dell'importo lavori aumentato degli oneri della sicurezza;

Il pagamento viene effettuato secondo le modalità di cui al successivo art. 5 mediante versamento sul conto corrente di tesoreria provinciale dell'ente beneficiario.

ARTICOLO 5

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'ente è consapevole che:

- 1) La Regione Abruzzo inoltra all'istituto finanziatore le richieste di erogazione sulla base di:
 - a. stati d'avanzamento dei lavori relativi al progetto dichiarato dall'Ente beneficiario e dell'avanzamento delle spese da esso effettivamente sostenute e che risultino correttamente inserite nel sistema di monitoraggio attivato dal MIUR;
 - b. relativi provvedimenti di liquidazione delle spese e di approvazione degli stati di avanzamento lavori, da parte dell'ente;
 - c. attestazione del RUP sull'inserimento dei dati inerenti la spesa rendicontata nel sistema di monitoraggio;
- 2) la Regione Abruzzo può presentare non oltre tre richieste di erogazione per anno, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito riportate:
 - a. entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
 - b. entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
 - c. entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.
- 3) l'importo richiesto dalla Regione Abruzzo per ciascuna erogazione non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00, salvo eccezioni che potranno essere concesse per giustificati motivi. Resta fermo che le erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal decreto autorizzativo, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare;
- 4) la Regione Abruzzo, sulla base di quanto previsto all'art. 10 comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'art. 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l'istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli enti beneficiari indicati in ciascuna richiesta di erogazione e per l'importo nella stessa indicato, su conti infruttiferi, intestati ai medesimi enti presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale e IBAN) saranno indicate dalla Regione Abruzzo per ciascun ente nella richiesta di erogazione. Il rimborso dell'erogazione sarà effettuato in euro;
- 5) delle erogazioni, come sopra effettuate a cura dell'istituto finanziatore, sarà data comunicazione al MIUR, al MEF e al MIT;
- 6) la Regione Abruzzo e l'istituto finanziatore sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito all'erogazione effettuata in favore dell'ente beneficiario sulla base delle indicazioni e istruzioni da questi fornite nella richiesta di erogazione e all'effettiva destinazione di tale erogazione da parte dell'ente beneficiario alle finalità riportate nella predetta richiesta di erogazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle *Linee Guida Mutui Bei* predisposte dal MIUR e già utilizzate per il Piano Bei 2015 e 2016.

ARTICOLO 6

(Rinuncia o inadempienze)

Qualora l'ente beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione Abruzzo e al MIUR, mediante posta certificata all'indirizzo sopra riportato o ad altro indirizzo che verrà comunicato, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, secondo la normativa in vigore;

Il finanziamento verrà revocato, con obbligo di restituzione degli acconti ricevuti in caso di:

- mancata proposta di aggiudicazione lavori entro il termine previsto del **1.10.2019**, qualora non prorogato.

- mancata realizzazione dell'opera o mancata rendicontazione della stessa entro il termine previsto per la conclusione del programma **15.10.2020**, qualora non prorogato.

ARTICOLO 7

Riferimenti normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 8

(Domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto non preventivamente comunicate alla Regione a mezzo posta certificata non saranno opponibili alla Regione, anche se diversamente conosciute.

ARTICOLO 9

(Inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione diffiderà il soggetto attuatore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione dei finanziamenti indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, secondo la normativa in vigore.

ARTICOLO 10

(Esenzione di imposta)

La presente convenzione, redatta in due originali (di cui uno affidato al soggetto attuatore e uno conservato dalla Regione) è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'Aquila li

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (DPC022)

Per l'Ente beneficiario

Sindaco

VINCENZO DI MARCO